

# **UNIONE MONTANA MOMBARONE**

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER  
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI  
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI  
VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A  
PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI,  
COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI**

## INDICE

CAPO I.....	3
PRINCIPI GENERALI .....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - NATURA DEGLI INTERVENTI .....	3
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
CAPO II.....	4
CONTRIBUTI.....	4
ART. 4 - CRITERI DI PROGRAMMAZIONE .....	4
ART. 5 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI .....	4
ART. 6 - CONTRIBUTI ORDINARI .....	4
ART. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI .....	6
CAPO III.....	7
VANTAGGI ECONOMICI.....	7
ART. 8 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	7
ART. 9 - NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO .....	8
ART. 10 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI .....	8
ART. 11 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO .....	8
ART. 12 - PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AL VANTAGGIO ECONOMICO RELATIVO AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DI TRASPORTO SCOLASTICO .....	9
CAPO IV.....	9
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI .....	9
ART. 13 - FINALITÀ.....	9
ART. 14 - SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.....	10
CAPO V.....	10
PATROCINI .....	10
ART. 15 - NATURA DEL PATROCINIO .....	10
CAPO VI.....	10
DISPOSIZIONI FINALI.....	10
ART.16 - PUBBLICITÀ .....	10
ART. 17 - NORMA TRANSITORIA .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Unione Montana Mombarone a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di contribuiti, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

#### Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Unione che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
  - a) contribuiti<sup>1</sup>: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate nello Statuto, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali l'Unione si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
  - b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili dell'Unione con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
  - c) sussidi ed ausili finanziari: erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.  
In particolare si intende:
    - c.1) sussidi, quando si tratta di interventi nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
    - c.2) ausili finanziari, quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie;
  - d) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Unione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate nello Statuto, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

#### Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica i quali:
  - a) nel caso di persone:
    - versino in situazione di difficoltà straordinaria;
    - pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate nello Statuto purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;

---

<sup>1</sup> Nelle ipotesi di cui alle lettere a e b, il presupposto per la concessione è lo svolgimento da parte del soggetto beneficiario di un'attività propria dell'Unione che deve rientrare nelle competenze dell'Ente, così come enunciate nello Statuto.

- coloro che sono in regola con le vigenti norme che disciplinano il soggiorno e la permanenza delle persone prive della cittadinanza italiana;

b) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:

- abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate nello Statuto, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- effettuino interventi per la sistemazione di immobili di proprietà di soggetti privati che siano di pubblico interesse nel territorio;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie.

2. Nel caso di concessione di contributi a favore di imprese è necessario rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di stato e quindi gli stessi devono rispettare tutte le condizioni di cui al regolamento n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 e quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. n. 69/2013, come integrato dalla legge di conversione n. 98/2013 in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

## **CAPO II**

### **CONTRIBUTI**

#### **Art. 4 - Criteri di programmazione**

1. Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc).
2. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo suddividendole eventualmente tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Se, dopo la scadenza indicata nel bando di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Regolamento, il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario di un settore oltrepassa i limiti delle risorse specificamente indicate nel Piano Esecutivo di Gestione, gli importi dei contributi da concedersi sono ridotti in proporzione uguale tra loro al fine di rispettare l'importo-soglia indicato nell'avviso pubblico.

#### **Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi**

1. Gli interventi dell'Unione possono essere ordinari e straordinari.

#### **Art. 6 - Contributi ordinari**

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. Dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'ufficio competente pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari.
3. Nel caso vi siano disponibilità di bilancio ulteriori, l'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare un ulteriore bando per la concessione di contributi ordinari.
4. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
  - a) generalità della persona fisica ovvero denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
  - b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione;
  - c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
  - d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere all'Unione;
  - e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
  - f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione;
  - g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione;
  - h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
  - i) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento
  - j) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
  - k) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
  - l) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.
5. I contributi ordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.
6. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata annualmente sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati:
  - caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 20 punti);
  - rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 15 punti);
  - quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);
  - tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del coinvolgimento di persone in giovane età (massimo 10 punti);
  - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio (massimo 15 punti);

- periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
  - soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 10 punti);
  - gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).
7. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi.
  8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile della struttura competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
  9. La Giunta approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi.
  10. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.
  11. Il contributo verrà liquidato al richiedente in due momenti diversi. Un primo acconto, pari al 50% dell'importo, verrà erogato entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Il saldo, pari al 50% dell'importo, verrà erogato successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio consuntivo e di eventuali ulteriori documenti utili per dimostrare la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

#### **Art. 7 - Contributi straordinari**

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle popolazioni montane, aiutare le persone svantaggiate, in particolare bambini ed anziani, limitare il disagio tecnologico ed in particolare il "digital divide", nei seguenti casi:
  - a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
  - b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario.
2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
  - a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate nello Statuto;
  - b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto all'Unione;
  - c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione;
  - d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
  - e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
  - f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. La Giunta deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziato nel bilancio determinando l'entità del contributo.
4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:

- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
  - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio;
  - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. L'Unione si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
7. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare all'Unione, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
- a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
  - b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
  - c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
  - d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
  - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.
8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà riconsegnata in fase di liquidazione del contributo.
9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo; su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro dell'Unione che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.

### **CAPO III**

#### **VANTAGGI ECONOMICI**

##### **Art. 8 - Destinatari degli interventi**

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:
- persone fisiche;
  - persone giuridiche;
  - associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

## **Art. 9 - Natura del vantaggio economico**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
  - a) godimento di un bene dell'Unione mediante:
    - concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà dell'Unione;
    - concessione di sale per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con l'Unione oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
    - concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale dell'Unione sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con l'Unione, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;
  - b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
    - servizi a domanda individuale;
    - servizio di trasporto scolastico.

## **Art. 10 - Utilizzo di immobili, strutture o beni**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi dell'Unione e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche dell'Unione, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dall'Unione.
5. L'Unione può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
6. L'Unione può consentire l'uso di beni mobili registrati da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.
7. L'uso dei beni di cui al comma 6 è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
8. In caso di necessità inderogabili dell'Unione, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

## **Art. 11 - Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico**

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e per il trasporto scolastico, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali l'Unione intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.
2. E' di competenza della Giunta l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, su proposta dell'assistente sociale che



presenta, di norma all'inizio di ciascun anno scolastico, apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta.

3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa vengono concesse osservando i seguenti criteri congiunti<sup>2</sup>:
  - a) residenza o domicilio nei Comuni dell'Unione;
  - b) reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
  - c) numero di figli che usufruiscono del servizio.
4. La Giunta può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici.

#### **Art. 12 - Procedimento per l'ammissione al vantaggio economico relativo ai servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico**

1. Per l'ammissione ad un vantaggio economico, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è previsto il seguente procedimento:

- a) Apertura del procedimento

L'apertura del procedimento avviene su domanda redatta a cura dei servizi sociali territoriali.

- b) Documentazione richiesta

La documentazione richiesta è:

- di tipo anagrafico: stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- di tipo economico: dichiarazione dei redditi o modulo equivalente (ISEE); ricevute di affitto; eventuale certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro.

- c) Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche da parte dell'ufficio competente prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- esame della relazione dell'assistente sociale.

- d) Provvedimento definitivo

Sulla base dei criteri sopra enunciati ed effettuate le verifiche richieste, la Giunta decide definitivamente in merito alla concessione del vantaggio economico.

### **CAPO IV**

#### **SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

##### **Art. 13 - Finalità**

1. Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di difficoltà straordinaria.

---

<sup>2</sup> L'elenco prevede i criteri base essenziali, ma può essere integrato o modificato da parte dell'Unione.

#### **Art. 14 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi**

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti e/o domiciliate nell'Unione.
2. Gli interventi dell'Unione per il sostegno di persone in situazione di difficoltà possono essere i seguenti:
  - a) interventi in caso di calamità naturali;
  - b) coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
3. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga presentata una richiesta dell'assistente sociale comprensiva di un'apposita relazione illustrativa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti e comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
4. L'assegnazione di sussidi ed ausili finanziari è disposta con deliberazione della Giunta sulla base di motivata proposta.
5. La Giunta può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare sussidi ed ausili finanziari.

#### **CAPO V**

#### **PATROCINI**

#### **Art. 15 - Natura del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'Unione ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio dell'Unione e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta.

#### **CAPO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art.16 - Pubblicità**

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.